

**Estratto della  
L.P. 11-8-1998 n. 9**

**Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate.**

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 1 settembre 1998, n. 36, I suppl. ord.

**Art. 6**

*Disposizioni finali.*

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della [legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), e le altre disposizioni in materia universitaria, in quanto applicabili.

2. Coloro che hanno conseguito un diploma o un titolo di studio presso scuole superiori o università aventi sede in provincia di Bolzano, all'atto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale non devono corrispondere la tassa di cui all'articolo 190 del [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](#) (4).

-----  
(4) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1 della [L.P. 29 agosto 2000, n. 13](#).